



Istruzioni per tenere i registri degli animali

Basi legali:

Conformemente alla legislazione sulle epizootie, i detentori di animali devono tenere, a partire dal 1° luglio 1999, un registro in cui figurano indicazioni relative agli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda. Questi registri devono essere sempre aggiornati.

Per animali ad unghia fessa si intendono gli animali delle specie seguenti:

- • Animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, compresi i bufali. Selvaggina tenuta in parchi (p. es. cervi, lama, bisonti).

Per azienda*, nel senso del nuovo controllo del traffico degli animali, si intende:

- un'azienda agricola;
- un altro effettivo di bestiame dell'azienda agricola, se non si trova nello stesso Comune;
- un'azienda d'estivazione che accoglie animali provenienti da più di un'azienda;
- un'azienda che commercia bestiame;
- un gregge transumante di pecore;
- un mercato di bestiame, una vendita all'asta di bestiame, un'esposizione di bestiame o una manifestazione analoga;
- un macello;
- una clinica veterinaria;
- una persona che detiene singoli animali ad unghia fessa (anche in caso di detenzione di animali a titolo amatoriale).

(* Il veterinario cantonale decide in caso di dubbio)

Per registro degli animali si intende:

- I registri degli animali messi a disposizione dall'UFV o dagli Uffici cantonali di veterinaria.
- Altri registri sotto forma scritta o elettronica, nella misura in cui contengono tutte le indicazioni richieste (si veda sotto).
- Per le aziende che allevano suini e/o ovini è sufficiente la conservazione sistematica dei certificati d'accompagnamento.
- La conservazione sistematica dei certificati d'accompagnamento è pure sufficiente per le aziende d'estivazione, i greggi transumanti di pecore, le cliniche veterinarie e i macelli nonché per i mercati di bestiame, le esposizioni di bestiame, le vendite all'asta di bestiame e altre manifestazioni analoghe. Se detiene diverse specie di animali ad unghia fessa, il detentore di animali deve tenere un registro per ogni specie.

Genere di indicazioni e di rilevamenti nel caso di bovini e caprini:

In linea di massima, i rilevamenti effettuati nell'azienda devono menzionare i contrassegni degli animali, le variazioni degli effettivi e i dati relativi alle inseminazioni e alle monte. Queste indicazioni possono essere iscritte in uno o in diversi registri. In particolare, i detentori di bovini o di caprini devono, all'occorrenza, poter presentare in caso di controlli:

- il numero dell'azienda attribuito dall'Ufficio federale di veterinaria (n. BDTA);
- l'elenco di tutti gli animali presenti nell'azienda con il rispettivo contrassegno (n. ID), il sesso e la data di nascita;
- tutte le variazioni degli effettivi (aumento e diminuzione degli effettivi) con la data nonché l'indicazione dell'azienda di provenienza e di destinazione;
 - per aumenti degli effettivi (nel modulo: "arrivo") si intendono: le nascite, gli acquisti, le importazioni e la presenza temporanea di animali provenienti da altre aziende;
 - per diminuzioni degli effettivi (nel modulo: "partenza") si intendono: le vendite, le macellazioni, i decessi, le cessioni temporanee ad aziende d'estivazione, a cliniche veterinarie, a mercati di bestiame, a esposizioni di bestiame, a vendite all'asta di bestiame o ad altre manifestazioni analoghe;
- i dati relativi all'inseminazione degli animali femmine (p. es. i dati provenienti dall'organizzazione per l'inseminazione);
- i dati relativi alle monte degli animali maschi (p. es. registro delle monte).

Genere di indicazioni e di rilevamenti nel caso di suini e ovini:

I detentori di suini e/o di ovini possono tenere, di propria iniziativa, un registro identico a quello dei detentori di bovini e di caprini. Per contro, essi sono obbligati a conservare sistematicamente i certificati d'accompagnamento e le indicazioni concernenti gli animali, sia periti che uccisi. Inoltre essi devono rilevare all'inizio del controllo, che verrà effettuato il 1° luglio 1999, il numero degli animali maschi e femmine. In seguito il gestore della banca dati sul traffico degli animali chiederà loro periodicamente di confermare o di correggere l'effettivo indicato.

Genere di indicazioni e di rilevamenti in caso di selvaggina tenuta in parchi

Le disposizioni dell'articolo 44 dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono applicabili nel caso della selvaggina tenuta in parchi. I detentori di animali tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali conformemente alle istruzioni dell'autorità cantonale.

Punti importanti di cui i detentori di animali devono tenere conto

- I registri devono essere sempre aggiornati; le relative registrazioni devono essere effettuate entro i tre giorni successivi; i detentori di suini e di ovini devono classificare i certificati d'accompagnamento entro lo stesso termine.
- Gli organi di esecuzione della legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono avere la possibilità di consultare, su richiesta, i registri in qualsiasi momento.
- I registri devono essere conservati per tre anni dopo l'ultima iscrizione.
- Se necessario, gli Uffici cantonali di veterinaria indicano il luogo in cui si possono ottenere i registri per essere copiati.